Modifiche all'art. 74 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Dicomano, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 95 del 22 dicembre 2005

Articolo 74 (Affidamento e dispersione delle ceneri) PRECEDENTE

Nel rispetto della volontà del defunto il soggetto affidatario dell'urna e delle modalità di conservazione e dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della legge R.T. n. 29/2004 art. 2 comma 1 e della Legge n. 130/2001 art. 3 comma 1, lettera d).
La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge R.T. n. 29/2004.
Resta valida la facoltà di rinunciare all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (Legge R.T. n. 29 art. 2 comma 4).
In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.
Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Articolo 74 (Affidamento e dispersione delle ceneri) MODIFICATO

Nel rispetto della volontà del defunto il soggetto affidatario dell'urna e delle modalità di conservazione e dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, nelle modalità indicate dall'art. 3, comma 1^ lett. b, numeri 1. 2. 3. e 4. della Legge 130/2001.
La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
La conservazione dell'urna cineraria da parte del soggetto affidatario deve avvenire nell'osservanza delle disposizioni dell'art. 343 testo unico delle leggi sanitarie.
Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della Legge R.T. n. 29/2004.
Resta valida la facoltà di rinunciare all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto.
Nel caso in cui la conservazione dell'urna cineraria avvenga nel luogo di residenza dell'affidatario e questi cambi abitazione o trasferisca la propria residenza, trasportando con sé altresì l'urna cineraria, l'affidatario dovrà darne preventiva comunicazione all'ufficio comunale competente che provvede alla redazione del documento di cambio destinazione urna e al rilascio dell'autorizzazione al trasporto.
Per le variazioni del luogo di conservazione dell'urna cineraria, restano salve le disposizioni vigenti in norma di trasporto di urne cinerarie, da comunicare almeno trenta giorni prima del trasferimento.

Quando l'affidatario trasferisca la propria residenza in altro Comune, oppure intenda trasferire il luogo di conservazione dell'urna cineraria in altro Comune, richiederà al Comune di partenza l'autorizzazione al trasporto dell'urna, fatti salvi gli eventuali atti di competenza del Comune di destinazione.
La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, liberamente scelti dal defunto o dai suoi familiari, nell'istanza e nella relativa autorizzazione alla conservazione dell'urna in luogo diverso dal cimitero, saranno indicati i soggetti affidatari, nonché le modalità e i termini di conservazione da parte di ciascuno di essi; la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (Legge R.T. n. 29/2004 art. 2 comma 6).
In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.
Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.
La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile.
La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto attraverso una delle seguenti espressioni:

- disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto, successiva all'iscrizione all'iscrizione ed alla dichiarazione di cui sopra;
- dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del codice civile).
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta, deve considerarsi valida, in base ai fondamentali principi civilistici di libertà di forma negoziale, anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi attestata con propria dichiarazione resa in conformità alla normativa vigente. Per familiari si intende il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

La dispersione è consentita unicamente quando le condizioni atmosferiche o le circostanze di spargimento delle ceneri non determinino un danno o un disturbo a terzi.